

FOGLIO INFORMATIVO

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Collextion Mediazioni S.r.l.

Via Eufemiano n. 8 – 00153 Roma
Recapiti telefonici: Tel. +39 06/69349237
Email: info@clxmediazioni.it
PEC: collextionmediazioni srl@legalmail.it
Cod. Fisc. e partita IVA: 14203591004
REA Roma 1503738
Iscrizione OAM n. M424
Capitale Sociale: € 50.000,00

INFORMAZIONI SUL COLLABORATORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Cognome e nome
.....
....., Mail, Telefono
..... svolge per conto di _____, attività di contatto con il pubblico con rapporto di (Agente/Dipendente) ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione.

I presenti dati sono verificabili sul sito dell'OAM all'indirizzo internet <https://www.organismo-am.it> nella sezione "Dipendenti Collaboratori".

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Caratteristiche

La mediazione creditizia è un'attività professionale con la quale si mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (art. 128-sexies del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n°385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - in seguito "TUB").

La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene eseguita da banche o da intermediari previsti dal Titolo V del TUB.

L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del TUB.

La mediazione creditizia può prevedere un'attività di consulenza per la segnalazione e l'intermediazione, la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento della prima istruttoria per conto della banca o dell'intermediario erogante, l'inoltro delle richieste alla banca o all'intermediario erogante, la mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.

Dalla mediazione creditizia sono escluse la conclusione dei contratti nonché effettuare per conto di banche o intermediari finanziari l'erogazione di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza tra il mediatore e le parti (banche/intermediari finanziari da una parte e potenziale clientela dall'altra).

Rischi

La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva concessione ed erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario, né i tempi e le modalità di approvazione delle richieste e all'entità delle spese di istruttoria pratica previste dalle banche o dagli intermediari finanziari.

Pertanto può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al mediatore creditizio.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Provvigione

Per il servizio svolto dal mediatore creditizio, sarà richiesto al cliente il pagamento di un compenso (provvigione) secondo quanto espressamente riportato nel contratto di mediazione creditizia negoziato e stipulato in forma scritta tra le parti. Il compenso in ogni caso dovrà rispettare tutte le normative di settore avendo particolare alla Legge 108/96 e successive modifiche ed integrazioni, cosiddetta Legge Antiusura.

Compensi

Importo forfettario definito di volta in volta con trattativa personale in base ai servizi di consulenza richiesti dal Cliente al mediatore.

Spese

Sono a carico del Cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o dell'intermediario finanziario prescelto, le spese notarili, tecniche e le imposte relative al Finanziamento.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

Durata

Il Contratto di mediazione creditizia ha una durata massima di 24 mesi ovvero la durata del contratto quadro di cessione dalla firma dello stesso e per tale periodo è irrevocabile. Tale durata è prorogata automaticamente e tacitamente fino all'esito finale, positivo o negativo che sia, in caso in cui il termine scada in corso di trattativa con una banca o intermediario. Nel caso di erogazioni in più tranches (intesa anche come anticipazioni di singole fatture) da parte della banca o intermediario oltre tale termine, la durata viene prorogata automaticamente e tacitamente di pari termine fino al massimo di 36 mesi.

Finalità

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

Esclusiva

Il contratto di mediazione creditizia viene conferito per un determinato periodo di tempo in forma esclusiva ed irrevocabile.

Diritto di recesso

Il Cliente può recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto a mezzo di lettera Raccomandata A/R.

Diritti del cliente

Il cliente ha diritto:

- ✓ di *avere a disposizione* e di asportare il "Foglio Informativo" in vigore, datato e tempestivamente aggiornato, presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, nel caso specifico della rete internet, è accessibile sulla homepage del sito utilizzato dal mediatore creditizio e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente. I "fogli informativi" contengono informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali;
- ✓ di *ottenere*, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo idonea per la stipula che include anche il documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna le parti alla stipula del contratto di mediazione creditizia;
- ✓ di *ricevere* copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta, che include il documento di sintesi;
- ✓ di *ottenere* a proprie spese e su espressa richiesta, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni. Il mediatore indica al Cliente al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese;

- ✓ qualora ne sussistano i presupposti, ai sensi degli artt. 64 e ss. del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), di recedere dal contratto di mediazione creditizia entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto;
- ✓ di rivolgersi al Foro competente, in caso di controversie.

Obblighi del Cliente

Il Cliente:

- ✓ deve fornire a CLX la documentazione indicata nel contratto di mediazione redditizia, nonché l'ulteriore documentazione rilevante che fosse richiesta da CLX;
- ✓ ha l'obbligo di fornire dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero;
- ✓ ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare;
- ✓ deve comunicare tempestivamente a CLX le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

Obblighi del mediatore

Il mediatore:

- ✓ non ha la rappresentanza: non può quindi rendere o accettare dichiarazioni, o comunque compiere atti, che impegnino il Cliente nei confronti delle banche o altri intermediari finanziari;
- ✓ deve adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
- ✓ deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza;
- ✓ si impegna a rispettare il segreto professionale;
- ✓ deve provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.

LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE

La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva concessione ed erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario, né i tempi e le modalità di approvazione delle richieste e all'entità delle spese di istruzione pratica previste dalle banche o dagli intermediari finanziari.

Il cliente autorizza il mediatore creditizio a dare immediatamente corso al contratto di mediazione creditizia.

Il contratto di mediazione creditizia ha una durata determinata e per tale periodo è irrevocabile; alla scadenza del termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti. Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione per iscritto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'Ufficio reclami del mediatore creditizio.

In caso di controversia relativa al contratto di mediazione creditizia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile.

Qualora ne sussistano i presupposti, ai sensi degli artt. 64 e ss. del D.lgs 206/2005 (Codice del Consumo), il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con CLX senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. In tal caso, il recesso dovrà avvenire non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di stipula del contratto e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Collextion Mediazioni S.r.l. Via Eufemiano n. 8, 00153 - Roma.

Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.

Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificatamente il motivo.

Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche o intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.

LEGENDA

Mediatore creditizio: colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.

Finanziamenti: specifico finanziamento, cioè concessione di credito, che il Cliente intende ottenere attraverso l'attività di mediazione creditizia. Il finanziamento, tra l'altro, può essere connesso ad operazioni di locazione finanziaria; di acquisto di crediti; di credito al consumo,

così come definito dall'art. 121 del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; di credito ipotecario; di prestito su pegno; di rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

Provvigione: compenso dovuto al mediatore commisurato all'affare procacciato.

Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta fuori sede: l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio.

Intermediari Finanziari: società che svolgono attività finanziaria previste dal TUB.

ISC – Indicatore Sintetico di Costo: È un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.

TAEG – Tasso Annuo Effettivo Globale: È l'indicatore di tasso di un'operazione di finanziamento. I parametri che lo determinano sono fissati per legge.